

**Relazioni Illustrative degli Amministratori**  
**sui punti n. 1 e 2 della parte ordinaria**  
**e sul punto della parte straordinaria**

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 10 maggio 2013, 13 maggio 2013 e 14 maggio 2013.

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2013, alle ore 10,30, in prima convocazione, sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 13 maggio 2013, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, sede straordinaria, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2013, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, sede ordinaria, ed in terza convocazione, sede straordinaria, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2012; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

#### Parte Straordinaria

- Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale – Obbligazioni – Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

*Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2012; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2012, che chiude con un utile di

euro **10.493.907,09**

che, tenuto conto che la *Riserva legale* ha raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del codice civile,

Vi proponiamo di destinare nel modo seguente:

- alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per l'ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura

euro 905.649,05

- alla Riserva art. 2426 n. 8bis) c.c.

euro 94.869,75

- a ciascuna delle n. **40.682.659 azioni di risparmio** (al netto di n. 29.290 azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,03 quale totale assegnazione del dividendo preferenziale relativo all'esercizio 2011, al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di

euro 1.220.479,77

---

residua un utile di

euro **8.272.908,52**

che, previo prelievo da *Utili portati a nuovo* di

euro 2.980.065,70

Vi proponiamo di destinare nel modo seguente:

- a ciascuna delle n. **40.682.659 azioni di risparmio** (al netto di n. 29.290 azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,074 (di cui euro 0,0144993 prelevati da *Utili portati a nuovo*) al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di

euro 3.010.516,77

- a ciascuna delle n. **164.849.149 azioni ordinarie** (al netto di n. 500.000 azioni proprie ordinarie) un dividendo di euro 0,05 (di cui euro 0,0144993 prelevati da *Utili portati a nuovo*) al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di

euro 8.242.457,45

---

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, il relativo dividendo sia accantonato a *Utili portati a nuovo* e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a *Utili portati a nuovo*.

Casale Monferrato, 28 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alessandro BUZZI

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 11 maggio 2012.

### **1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E' altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

### **2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.**

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto. Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.636.658,80, suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.711.949 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell'intero capitale sociale attuale, e n. 29.290 azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,014% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le

società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 20% del capitale sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

#### **4. Durata dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione dell'assemblea.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.**

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 8 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni – 2011-2012 e dei primi mesi del 2013 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 6,072 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 12,755, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in

euro 64.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l'eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente.

#### **6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.**

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

#### **7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.**

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

\* \* \*

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile;
- tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2359 bis del codice civile;
- considerato che la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 29.290 azioni proprie di risparmio,

delibera di

- 1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 11 maggio 2012;
- 2) autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna;
- 3) stabilire che il corrispettivo per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 8 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società;
- 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all'acquisto sul mercato delle azioni sociali nell'interesse della società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;
- 5) stabilire in euro 64.000.000 il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione";
- 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l'eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate



ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente;

- 7) stabilire che l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi;
- 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione;
- 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.”.

Casale Monferrato, 28 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alessandro Buzzi

### **Relazione del consiglio di amministrazione**

*Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale – Obbligazioni – Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Signori Azionisti,**

siete chiamati a deliberare in sede straordinaria la modifica degli articoli 7, 9, 13 e 23 dello statuto sociale e l'inserimento del nuovo articolo 31 di seguito illustrati, finalizzate, da un lato, a recepire alcune facoltà concesse da recenti interventi legislativi di modifica del codice civile e del D.Lgs. n. 58/1998 (da ora "T.U.F."), dall'altro, ad introdurre nello statuto specifiche disposizioni in adeguamento alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 che regola l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali nell'ambito del sistema di voto di lista già adottato dalla Società.

\*\*\*

L'art. 7 dello statuto sociale, tenuta presente la facoltà attribuita alle società con azioni quotate in mercati regolamentati dall'art. 2441, 4° comma, del codice civile, prevede che il capitale sociale può essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Il D.Lgs. 11 ottobre 2012 n. 184, nell'ambito di un intervento di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle società quotate, ha modificato il citato comma 4 dell'art. 2441 del codice civile, precisando che le società quotate hanno la facoltà di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni anche a revisori esterni rispetto al revisore incaricato della revisione legale della società.

Al fine di usufruire di tale maggiore flessibilità nell'attribuzione dell'incarico di rilasciare il prescritto parere di congruità in ipotesi di aumento del capitale nel limite del 10% con esclusione del diritto di opzione, Vi proponiamo di modificare l'art. 7 dello statuto sociale, prevedendo che il citato parere possa essere rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale e, quindi, anche da un soggetto diverso da quello incaricato della revisione della società.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 7 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>
<p><b>Articolo 7 - <u>Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori</u></b></p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.</p> <p>Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di</p>

<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Articolo 7 - <u>Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori</u></b></p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione <del>della società incaricata della revisione legale</del> <b>da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b></p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.</p> <p>Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di</p>

opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti

risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri

nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

\*\*\*

Il D.Lgs 18 giugno 2012, n. 91, modificando il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha previsto che, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea si tenga in unica convocazione, salvo diversa disposizione statutaria.

All'assemblea tenuta in unica convocazione si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dal codice civile per la seconda convocazione, in caso di assemblea ordinaria, e per la terza convocazione, in caso di assemblea straordinaria.

Al fine di consentire alla società la facoltà di avere maggiore flessibilità nel procedimento di convocazione delle assemblee, utile per modulare la disciplina della convocazione a seconda della tipologia di assemblee da convocare, consentendo tra l'altro di contenere i costi della convocazione in presenza di assemblee per le quali potrebbe rendersi opportuno prevedere la convocazione unica, Vi proponiamo di modificare l'art. 9 dello statuto sociale prevedendo la facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, previa indicazione nell'avviso di convocazione, se l'assemblea si tenga in unica convocazione o in più convocazioni.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 9 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

#### **Articolo 9 - Convocazione**

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

#### **Articolo 9 - Convocazione**

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

~~Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.~~

**L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere**

**previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.**

\*\*\*

La legge 12 luglio 2011, n. 120, con l'introduzione nel T.U.F. del comma 1-ter dell'art. 147-ter, con riferimento agli amministratori, e del comma 1-bis dell'art. 148, con riferimento ai sindaci, ha imposto alle società quotate di prevedere nello statuto che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio fra i generi. Tale criterio di riparto si applicherà per tre mandati consecutivi.

Le disposizioni della suddetta legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge).

In particolare, in base all'art. 2 della suddetta legge, il genere meno rappresentato deve ottenere, nel primo mandato, almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e almeno un terzo nei due mandati successivi.

In attuazione della delega conferitale dalla predetta legge, la Consob, con delibera n. 18098/2012, ha emanato le disposizioni di attuazione della normativa in tema di società quotate, demandando all'autonomia statutaria l'individuazione delle modalità per la formazione delle liste e dei criteri suppletivi per l'individuazione dei singoli componenti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi all'esito delle votazioni, e delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi cessati in corso di mandato. Gli unici vincoli imposti da Consob sono rappresentati dal fatto che il criterio del riparto tra generi non si applichi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre e che, se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi, non risulti un numero intero di appartenenti al genere meno rappresentato, il numero è arrotondato all'unità superiore.

Le conseguenze previste dalla normativa nel caso in cui non venissero rispettate le disposizioni sull'equilibrio tra i generi possono portare all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da parte di Consob e, in caso di eventuale ulteriore inosservanza, la decadenza dei componenti degli organi sociali.

Al fine di adeguarsi alle suddette disposizioni normative e regolamentari, si rende pertanto necessario modificare gli articoli 13 e 23 dello statuto sociale, prevedendo in particolare modalità di formazione delle liste costituite da almeno tre candidati e criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo, in grado di garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi all'esito delle votazioni. Anche nel caso di

sostituzione successiva di componenti degli organi sono state introdotte disposizioni che assicurano il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Inoltre, la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale come sopra proposta rende necessario modificare l'indicazione contenuta negli articoli 13 e 23 con riferimento al momento entro cui possono essere presentate le liste e la relativa certificazione. Il nuovo articolo 126, comma II, T.U.F. prevede termini differenziati per la presentazione delle liste in relazione alla circostanza che l'avviso di convocazione contenga o meno già l'indicazione dell'assemblea in seconda convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia prevista la data di seconda convocazione, deve essere rispettato, con riferimento alla data dell'assemblea in prima convocazione, per la presentazione della lista il termine di 25 giorni e per la messa a disposizione sul sito internet della Società delle liste e per l'eventuale produzione della certificazione attestante il richiesto possesso azionario il termine di 21 giorni; nel caso in cui l'assemblea in seconda convocazione venga convocata invece con un separato avviso, i predetti termini sono ridotti rispettivamente a 15 e a 10 e sono riferiti alla data della seconda convocazione. Per evitare un inutile appesantimento dello statuto si propone di rinviare genericamente ai termini previsti dalla normativa applicabile. A tal proposito si deve ricordare che tutte le informazioni per la presentazione delle liste e i relativi termini sono comunque fornite in occasione delle relative assemblee.

In occasione delle modifiche relative alla normativa sull'equilibrio tra i generi, si propone di allineare a tali modifiche le previsioni statutarie di formazione delle liste e di elezione dei candidati con riferimento agli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147 ter T.U.F. , e ciò con la finalità di agevolare potenziali liste di minoranza.

Infine pare opportuno inserire una clausola transitoria, ossia l'art. 31, che precisi le modalità e i tempi di applicazioni delle disposizioni relative all'equilibrio tra i generi in conformità a quanto previsto dalla legge.

Siete pertanto invitati a deliberare in merito alle conseguenti modifiche degli articoli 13 e 23 dello statuto sociale contenute nel testo proposto qui di seguito riportato, raffrontato con il testo attualmente vigente e all'inserimento di un nuovo articolo 31:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b><u>Articolo 13 - Consiglio di amministrazione</u></b> La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un</p>	<p><b><u>Articolo 13 - Consiglio di amministrazione</u></b> La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un</p>

numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione,

numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società ~~entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione~~ **nei termini previsti dalla normativa applicabile.**

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque ~~almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione~~ **nei termini previsti dalla normativa applicabile.**

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di



nonchè l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anzichè il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.

incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista **costituita da almeno tre candidati** deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

**Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato nella lista raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.**

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. ~~Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;~~

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora in tal caso non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, nel caso in cui l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa. Qualora, invece, l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri superiore a sette e non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e del penultimo eletto nella lista il primo ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori

tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; ~~tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.~~

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, **per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate**, ~~in tal caso~~ non risulti eletto ~~nessuno~~ **il numero di Amministratorie Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto**, nel caso in cui l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il ~~primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter~~ **Lista di Maggioranza** il primo e, **se necessario**, ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

**Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di**

eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

**numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.**


Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.**

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.**

**In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.**

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a



**Articolo 23 - Sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162: a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

**Articolo 23 – Sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162: a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società ~~entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione~~ **nei termini previsti dalla normativa applicabile**, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè ~~comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione~~ **nei termini previsti dalla normativa applicabile**;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al

**Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.**

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha

sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del

ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

**Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.**

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.**

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato **nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi**; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di

collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa **nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.**

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze **nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.**

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.



Non presente	<p><b>Articolo 31 – <u>Norma Transitoria</u></b>  <b>Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero)</b></p>
--------------	--

\*\*\*

Si precisa che le proposte di modifica dello statuto sociale oggetto della presente relazione non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalla normativa attualmente vigente.

\* \* \*

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;

delibera

1) di modificare gli articoli 7, 9, 13 e 23 dello statuto sociale come segue:

**“Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori**

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.”;

### **“Articolo 9 - Convocazione**

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.”;

### **“Articolo 13 - Consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno

rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.”;

### **“Articolo 23 – Sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo

ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;
- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè nei termini previsti dalla normativa applicabile;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a

generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti

successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.”;

2) di introdurre nello statuto sociale il seguente articolo:

**“Articolo 31 – Norma Transitoria**



Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero)";

3) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

4) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

Casale Monferrato, 28 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi